SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 193**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 19 agosto 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1994, n. 503.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa . . . . Pag. 3

LEGGE 8 agosto 1994, n. 504.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca . . . . Pag. 4

LEGGE 8 agosto 1994, n. 505.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario . . . . Pag 5

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 506.

Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 12 agosto 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese settembre 1994 e scadenza nel mese di settembre 1995 . . . . Pag. 12

DECRETO 12 agosto 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese settembre 1994 e scadenza nel mese di marzo 1995. Pag 12

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 8 agosto 1994.

Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida . . . . Pag. 13

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 5 agosto 1994.

Determinazione dei programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 agosto 1994.

Autorizzazione alla società Modulo uno S.r.l., in Torino, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368 . . . . Pag. 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 45

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 503, recante: «Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa». Pag. 49

Testo del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 504, recante: «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca» . . . . Pag. 53

Testo del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 505, recante: «Disposizioni in materia di trasporto ferroviario» . Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 56

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Revoca del collegio dei commissari liquidatori di alcune società e nomina di un commissario liquidatore unico presso le società stesse . . . . Pag. 57

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 18 agosto 1994, rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312. Pag. 57

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 giugno 1994. . . . . Pag. 58

Banca d'Italia:

Situazione al 30 giugno 1994 . . . . Pag. 60

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca Leuzzi & Megha S p a , in Galatone . . . . Pag 62

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Apricena, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 62

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., in Galatone, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 62

Università di Pisa: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 62

Istituto universitario orientale di Napoli:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 62

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 62

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1994, n 503.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1994, N. 416.

All'articolo 1, al comma 1:

alla lettera a) *è premessa la seguente:*

«0*a)* nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo e sostituito dal seguente: "In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri"»;

alla lettera g), *dopo le parole:* «lettera *b)*,» *sono inserite le seguenti:* «dopo le parole: "Tali proventi concorrono a formare il reddito" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio in cui sono stati incassati o"; la parola: "conseguiti" è sostituita dalla seguente: "incassati"»; *e le parole:* «sia comunque utilizzata» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio»;

alla lettera p), *il capoverso 6 è soppresso;*

alla lettera q), *al capoverso 3, le parole.* «precedenti articoli» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1 e 2»;

alla lettera r), *al numero 1) è premesso il seguente:*

«01) nel comma 1, lettera *b)*, le parole da: "Tuttavia" fino a: "aumento del costo" sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto"; e dopo le parole: "per la loro costruzione" sono aggiunte le seguenti. "o ristrutturazione"»;

alla lettera r) *è aggiunto, in fine, il seguente numero:*

«3-*bis*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi"».

All'articolo 2, al comma 4, sono soppresse le parole: «non rappresentate da titoli».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. All'articolo 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) sono abrogati.

2. All'articolo 2426 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie".

3. All'articolo 2427 del codice civile, il numero 14) è sostituito dal seguente:

"14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico".

4. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente:

"*o-bis)* i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giungo 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 5 settembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 813):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI) il 30 giugno 1994.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, X e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1994.

Esaminato dalla VI commissione il 13, 14, 19, 20 luglio 1994.

Esaminato in aula il 25 luglio 1994 e approvato il 26 luglio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 692):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 agosto 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato 4 agosto 1994.

94G0538

LEGGE 8 agosto 1994, n. 504.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGE 30 GIUGNO 1994, N. 424.

All'articolo 1, al comma 3, sono soppresse le parole: «anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 527):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) il 1° luglio 1994.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 1° luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 luglio 1994.

Esaminato dalla 9ª commissione il 21 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1994

Camera dei deputati (atto n 1015)

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1994

Esaminato dalla IX commissione il 26 luglio 1994

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1994

94G0533

LEGGE 8 agosto 1994, n. 505.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1994, N. 428.

L'articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato» *sono inserite le seguenti:* «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» *e le parole:* «a definire con gli affidatari delle concessioni integrate gli interventi prescelti immediatamente realizzabili sulla base delle progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi» *sono sostituite dalle seguenti:* «a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il Ministero dei trasporti e della navigazione è tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita relazione sulle iniziative assunte».

All'articolo 3, il comma 2 sostituito dal seguente:

«2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto di Milano-Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'aeroporto di Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1° aprile 1997».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 528):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (FIORI) il 4 luglio 1994.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5, il 7 e il 12 luglio 1994.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 luglio 1994.

Esaminato dalla 8ª commissione il 20 e il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato 1° agosto 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1093):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 2 agosto 1994, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 agosto 1994.

Esaminato dalla IX commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1994.

94G0539

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. **506**.

Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 16 aprile 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo art. 8 della citata legge n. 168 del 1989.

3. L'INFM subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, costituito il 15 aprile 1986, con sede in Genova, e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1987, che è soppresso alla predetta data. Le strutture del Consorzio costituiscono, in sede di prima applicazione della presente legge, le strutture dell'INFM.

4. Sono trasferiti all'INFM i beni mobili e immobili, le strutture, le attrezzature scientifiche e strumentali, del Consorzio.

5. L'INFM è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserito nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. All'Istituto si applicano le norme di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Compiti

1. L'INFM ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere.

2. A tal fine l'INFM:

a) collabora con le università e con gli istituti pubblici e privati per la formazione di ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'Istituto;

b) promuove e sviluppa studi, ricerche e attività applicative anche in collaborazione con enti nazionali, internazionali e stranieri;

c) avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali anche finalizzati alla costruzione ed all'utilizzo di grandi apparecchiature;

d) provvede, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, al trasferimento a favore del settore industriale dei risultati delle ricerche e degli studi svolti;

e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;

f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche;

g) assegna borse di studio e premi.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'INFM per sostenere la partecipazione e il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto, ed in particolare per le attività di ricerca già avviate presso il Laboratorio europeo di luce di sincrotrone di Grenoble (ESRF).

4. L'INFM puo, per l'attuazione dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni o accordi con università, con enti ed organizzazioni pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri e partecipare a consorzi e società in Italia e all'estero anche allo scopo di sfruttare a livello industriale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica.

Art. 3.

Autonomia organizzativa

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM può istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso università ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri.

Art. 4.

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'INFM:

a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il consiglio scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti degli organi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* durano in carica tre anni e possono essere immediatamente confermati per una sola volta.

3. I compiti e le modalità di funzionamento degli organi sono definiti con regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;
c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;
d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente dell'INFM;
b) i direttori delle strutture scientifiche operative;
c) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM.

2. Il consiglio direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresì sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni.

3. Il consiglio direttivo può delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.

Art. 7.

Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'INFM, da cinque membri eletti dal consiglio direttivo nel proprio interno, uno dei quali con le funzioni di vicepresidente, e dal vicepresidente del consiglio scientifico.

2. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e quelli ad essa delegati dal consiglio direttivo.

Art. 8.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è composto da:

a) il presidente dell'INFM che lo presiede;
b) i direttori delle strutture di coordinamento nazionale;
c) esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera *b)*.

2. Il consiglio scientifico è l'organo di consulenza scientifica del consiglio direttivo, ed in particolare esprime pareri sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche e sulla destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca dell'Istituto.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Presso l'INFM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. Il collegio dei

revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed a certificazione il bilancio dell'INFM. Il collegio è così composto:

da un componente effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 10.

Programmazione triennale

1. Su proposta dell'INFM, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE, a norma dell'art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo.

2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 11.

Autonomia finanziaria

1. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INFM sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione.

2. L'INFM puo ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INFM si esercita nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 12.

Personale

1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio dell'Istituto e personale delle università e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'INFM mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'INFM partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attività delle strutture scientifiche.

2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresì, su richiesta del presidente dell'INFM e previo nulla osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.

3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'INFM articolata in ruoli, livelli e profili professionali, nonché, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le modalità di assunzione. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

4. Per particolari ed obiettive esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'INFM può stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a cinque anni con ricercatori, tecnici e personale amministrativo anche di nazionalità straniera. Il contingente di personale da assumere ai sensi di quanto precede non può superare il 20% della dotazione organica complessiva dell'Istituto. Tale limite non si applica ai contratti i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con le imprese o con istituzioni comunitarie ed internazionali. In particolare, per esigenze di formazione l'Istituto può stipulare i contratti di formazione e lavoro previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque fino al 31 dicembre 1994, al fine di garantire la continuità delle attività già intraprese dal Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia e il loro consolidamento nell'INFM, nonché per garantire gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi dello stesso Istituto, in sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio direttivo del Consorzio è allargato a tre rappresentanti eletti dalla comunità scientifica che partecipa alle attività del Consorzio stesso.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, svolge le funzioni di presidente dell'INFM il direttore dell'attuale Consorzio e provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'attuale Consorzio.

3. Il consiglio direttivo allargato, di cui al comma 1, deve adottare entro sei mesi i nuovi regolamenti dell'Istituto.

4. Il personale in servizio presso il Consorzio con contratti a tempo indeterminato alla data del 30 novembre 1993 può partecipare una sola volta a concorsi riservati, da bandirsi entro sessanta giorni dalla adozione del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, per l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto nei limiti dei posti disponibili. Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui al presente comma sono definite dal regolamento del personale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso il Consorzio con contratti di formazione, o con contratti a tempo determinato o parziale, o con borse di studio, mantiene invariato il proprio rapporto contrattuale con l'Istituto.

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Il contributo dello Stato in favore dell'INFM a partire dal 1995 è fissato in complessive lire 9,5 miliardi alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, nei capitoli 7101 e 7301, rispettivamente per lire 5 miliardi e per lire 4,5 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 168/1989, è il seguente:

«Art. 8 *(Autonomia degli enti di ricerca)*. — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà esesre espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».

— Il testo dell'avviso di riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio (avvenuto con D.P.R. 9 marzo 1987), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1987, è il seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987, atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 160, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del "Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia", in Genova».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 259/1958, è il seguente:

«Art. 2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti».

— La tabella *A* allegata alla legge n. 720/1984, è la seguente:

«TABELLA *A* (10/a)

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente per lo sviluppo l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestioni governative ferroviarie.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).

Aereo club d'Italia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» - Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli.

Società degli Steeple-chases d'Italia.

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Aziende di promozione turistica.

Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.

Consorzio canale Milano-Cremona-Po.

Ente acquedotti siciliani.

Ente autonomo acquedotto pugliese.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero «Policlinico San Matteo» - Pavia.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Saverio De Bellis» Castellana Grotte.

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

Istituto di biologia della selvaggina.

Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.

Istituto «Giannina Gaslini» - Genova.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.

Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» - Ancona.

Istituto neurologico «Carlo Besta» - Milano.

Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Ospedale maggiore - Milano.

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).

Centro europeo dell'educazione (CEDE).

Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.

Ente zona industriale di Trieste.

Istituto agronomico per l'Oltremare.

Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio idrovia Padova-Venezia.

Ospedale per l'infanzia e «Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi» - Trieste.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.

Ospdale oncologico - Bari.

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.

Lega navale italiana.

Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

Centro sperimentale di cinematografia.

Ente teatrale italiano.

Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna» di Milano.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.

Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano.

Accademia nazionale dei Lincei.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto nazionale del dramma antico.

Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Istituto italo-africano.

Comitato per l'intervento nella SIR.

Comitato di liquidazione EAGAT.

Consorzi di bonifica.

Agenzia spaziale italiana.

Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali».

— Il testo dell'art. 25 della legge n 468/1978, è il seguente·

«Art 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici)*. — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa»

Nota all'art. 9

— Il testo dell'art 1 del D Lgs n 88/1992, è il seguente

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili)*. — 1. E istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile»

Note all'art 10

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989, è il seguente.

«Art. 3 *(Programmazione e coordinamento della ricerca)*. — 1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES)

2 Il CIPE, su proposta del Ministro

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finaziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici».

— Il testo dell'art 2, comma 1, lettera *d)*, della legge n 168/1989, è il seguente·

«Art 2 *(Funzioni)* — 1 Il Ministro

(Omissis)

«d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382,»

Nota all'art. 11

— Per il testo dell'art 8 della legge n 168/1989, vedere le note all'art 1

Note all'art. 12

— Il testo dell'art 11 del D P R. n. 382/1980, è il seguente

«Art 11 *(Tempo pieno e tempo definito)* — L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito

Il regime d'impegno a tempo definito

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca,

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa

I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale».

— Il testo del D L n 726/1984, convertito, con modificazioni dalla legge n. 863/1984 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), è stato pubblicato rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984 e n. 351 del 22 dicembre 1984.

94G0549

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 agosto 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese settembre 1994 e scadenza nel mese di settembre 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1994 e scadenza nel mese di settembre 1995;

Vista la comunicazione della Banca d Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1995, è determinato nella misura:

dell'8,65% per i CCT decennali 1° settembre 1985 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 10;

dell'8,65% per i CCT decennali 1° settembre 1986 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9;

del 9,90% per i CCT decennali 1° settembre 1987 emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.458.500.000.000, così ripartite:

L. 519.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985;

L. 692.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

L. 247.500.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5447

DECRETO 12 agosto 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali), 1° marzo 1992 (settennali) e 1° marzo 1993 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese settembre 1994 e scadenza nel mese di marzo 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.037.860.000.000;

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-AU-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/66-AU-257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

n. 100238/66-AU-275 del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1993, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1994 e scadenza nel mese di marzo 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1995, è determinato nella misura del 4,95%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT quinquennali 1° marzo 1990 emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 10;

CCT quinquennali 1° settembre 1990 emessi per lire 9.037.860.000.000, cedola n. 9;

CCT settennali 1° marzo 1991 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 8;

CCT settennali 1° settembre 1991 emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 7;

CCT settennali 1° marzo 1992 emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 6;

CCT settennali 1° marzo 1993 emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presene decreto è di lire 3.045.970.225.350, così ripartite:

L. 717.713.750.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 447.351.475.350 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 445.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 470.226.250.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 519.723.750.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992;

L. 445.477.500.000 per i CCT settennali 1° marzo 1993,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5448

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 agosto 1994.

Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto il titolo IV del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea conformemente al comma precedente sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle mensioni indispensabili alla gestione della medesima.

Art. 2.

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno essere apportate dallo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.

Art. 3.

1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

CATEGORIA A: motocicli, con o senza sidecar.

CATEGORIA B:

a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.

CATEGORIA B + E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

CATEGORIA C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA C + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

CATEGORIA D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

CATEGORIA D + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

SOTTOCATEGORIA A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm^3, e di potenza massima non superiore a 11 kW.

SOTTOCATEGORIA B1: tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 e quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto ministeriale 5 aprile 1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale 5 aprile 1994.

SOTTOCATEGORIA C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA C1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

SOTTOCATEGORIA D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

SOTTOCATEGORIA D1 + E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che:

la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per «triciclo» e «quadriciclo» a motore, i veicoli definiti dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera *b)* del decreto ministeriale 5 aprile 1994;

c) per «motociclo», il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3;

d) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

e) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada.

Art. 4.

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficenze, fisiche viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.

Art. 5.

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente valida per le categorie C + E o D + E è valida anche per guidare complessi della categoria B + E;

b) la patente valida per la categoria C + E è valida anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm^3 e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.

Art. 6.

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni:

per la sottocategoria A1;

per la sottocategoria B1;

b) 18 anni:

per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;

per le categorie B, B + E;

per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

c) 21 anni:

per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Art. 7.

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE.

4. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

Art. 8.

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.

3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.

5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.

Art. 9.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Art. 10.

1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.

Art. 11.

1. Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera *a)*, nonché l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreché, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.

Art. 12.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 8 agosto 1994

Il Ministro: FIORI

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA

1 Il colore della patente comunitaria è rosa e le sue dimensioni, tutto compreso, sono le seguenti

— altezza 106 mm

— larghezza 222 mm

2 La patente si compone di 6 pagine

pagina 1 contiene·

— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida,

— la menzione dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa),

— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come segue

B	Belgio	IRL	Irlanda
DK	Danimarca	I	Italia
D	Germania	L·	Lussemburgo
GR	Grecia	NL	Paesi Bassi
E·	Spagna	P	Portogallo
F	Francia	UK	Regno Unito

— la dicitura «patente di guida», stampata in grassetto nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente Essa è apposta in caratteri piccoli, dopo adeguato spazio, nelle altre lingue delle Comunità europee,

— la dicitura «modello delle Comunità europee», stampata nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente

pagina 2 contiene

1 cognome del titolare

2 nome del titolare

3 data e luogo di nascita del titolare

4 designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (nonché luogo e data di rilascio e timbro dell'autorità)

5. numero della patente

6 fotografia del titolare

7 firma del titolare

8 residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa)

pagine 3 e 4

contengono le (sotto)categorie di autoveicoli, la data di rilascio della (sotto)categoria, il periodo di validità, il timbro dell'autorità (bollo, ecc), le eventuali indicazioni addizionali o restrittive sotto forma codificata rispetto a ciascuna (sotto)categoria in questione

Le sottocategorie non previste nella legislazione nazionale di uno Stato membro possono non essere menzionate sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro

I codici utilizzati a pagina 4 saranno stabiliti come segue

— codici da 1 a 99 codici comunitari armonizzati

— codici 100 e oltre codici nazionali validi unicamente per circolare nel territorio dello Stato che ha rilasciato la patente

La data del primo rilascio di ciascuna categoria deve essere ritrascritta a pagina 3 all'atto di qualsiasi sostituzione o scambio successivo.

pagina 5

questa pagina può contenere qualsiasi informazione, come ad esempio

— gli eventuali periodi di decadenza del diritto di guidare,

— le infrazioni gravi commesse nel territorio dello Stato di residenza normale e prese in considerazione nell'ambito del sistema di controllo del conducente vigente in tale Stato

pagina 6: contiene:

— le convalide limitate al territorio dello Stato che le ha accordate per equipollenza o per categorie di autoveicoli non comprese nella presente direttiva (nonché le date di rilascio e di validità, ecc.),

— gli spazi riservati all'iscrizione (facoltativa) dei cambiamenti di residenza del titolare.

3. Le scritte che figurano sulle pagine diverse da pagina 1 sono redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente.

   Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco), redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

4. Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare:

   — nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza

   — nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio

   sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

In deroga al punto 2, le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito potranno non contenere la fotografia del titolare per un periodo massimo di 10 anni dopo l'adozione della presente direttiva.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

5

6

CATEGORIE DI VEICOLI PER CUI LA PATENTE È VALIDA IN AMBITO NAZIONALE

CAT	dal	al	Menzioni /Timbro

CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

1

STATO MEMBRO

PATENTE DI GUIDA

Permiso de Conducción
Kørekort
Führerschein
Ἄδεια οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Rijbewijs
Carta de Condução

modello delle
COMUNITÀ EUROPEE

106 mm

222 mm

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO COMUNITARIO: PATENTE BELGA

(A titolo indicativo)

ALLEGATO II (1)

I. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le seguenti disposizioni valgono sia per le categorie che le sottocategorie, tranne quando queste ultime sono esplicitamente menzionate.

1. **Preambolo**

I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere, ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

— riconoscere i pericoli generati dalla circolazione e valutarne la gravità;

— avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;

— osservare le norme di legge in materia di circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;

— individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;

— tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento dei conducenti (alcole, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida;

— contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in particolare dei più deboli e dei più esposti, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui.

2. **Conoscenze**

I conducenti dovranno poter dimostrare di possedere una conoscenza ed una buona comprensione nei seguenti campi:

2.1. l'importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei confronti degli altri utenti;

2.2. gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida; poter riconoscere le difettosità più correnti che possono pregiudicare, segnatamente, il sistema di direzione (sterzo), di sospensione, di frenatura, i pneumatici, le luci, i proiettori, gli indicatori di direzione, i catadiottri, i retrovisori, i tergicristalli, i lavavetri, il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza;

2.3. i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, alla distanza di frenatura e alla tenuta di strada del veicolo in varie condizioni meteorologiche e secondo lo stato delle carreggiate;

2.4. le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, e le modifiche nel comportamento del conducente, legate agli effetti dell'alcole, delle droghe e dei medicinali, degli stati emotivi e della stanchezza;

2.5. i rischi specifici legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, alle categorie di utenti più esposte, come i bambini, i pedoni, i ciclisti e le persone che hanno una mobilità ridotta;

2.6. i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari tipi di veicoli e alle diverse condizioni di visibilità dei loro conducenti;

2.7. i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e segnatamente alle loro variazioni con le condizioni atmosferiche, con l'ora del giorno o della notte;

2.8. le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le disposizioni di legge che ne derivano;

2.9. i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente l'utilizzazione delle cinture di sicurezza e i dispositivi di sicurezza riguardanti i bambini;

2.10. le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con l'ambiente (uso appropriato del segnalatore acustico, consumo moderato di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);

2.11. le norme di legge in materia di circolazione stradale, in particolare quelle riguardanti la segnaletica, le regole di precedenza e le limitazioni di velocità;

(1) Le voci inerenti le sottocategorie di cui all'art. 3 comma 2 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 1996.

2.12. la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi con l'utilizzazione del veicolo;

2.13. le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve adottare il conducente in caso di incidente (collocare segnali, avvertire o dare l'allarme) nonché le misure che esso può prendere, se del caso, per soccorrere le vittime di incidenti stradali;

2.14. i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate.

3. **Capacità**

Le prescrizioni che seguono valgono sempreché siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.

3.1. I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una guida sicura:

3.1.1. verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico;

3.1.2. effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere una posizione corretta al posto di guida;

3.1.3. regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di sicurezza;

3.1.4. controllando la chiusura delle porte.

3.2. I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo:

— il volante

— l'acceleratore

— la frizione

— il cambio

— il freno a mano e a pedale

nelle seguenti condizioni:

3.2.1. avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano, che in salita o in discesa);

3.2.2. accelerando fino ad una velocità conveniente mantenendo il veicolo su una traiettoria rettilinea anche durante i cambi di velocità;

3.2.3. adattando la velocità al momento di un cambio di direzione ad un incrocio a destra o a sinistra, eventualmente in spazi limitati, e controllando la traiettoria del veicolo;

3.2.4. effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria rettilinea ed utilizzando la corsia adatta per effettuare la svolta a destra o a sinistra ad un incrocio;

3.2.5. invertendo la marcia utilizzando la marcia avanti e la retromarcia;

3.2.6. frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se necessario, la capacità massima di frenatura del veicolo;

3.2.7. parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio (parellelo, obliquo o perpendicolare) in marcia avanti e in retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa.

3.3. Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i seguenti comandi secondari del veicolo: tergicristalli, lavavetri, dispositivi antiappannamento e di regolazione dell'aerazione o del riscaldamento, illuminazione, ecc.

4. **Comportamenti**

4.1. I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre ordinarie in situazioni di circolazione normali, con perfetta sicurezza, osservando tutte le precauzioni richieste:

4.1.1. facendo attenzione (anche con l'aiuto dei retrovisori) al profilo della strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o prevedibili,

4.1.2. comunicando con gli altri utenti della strada mediante i segnali autorizzati;

4.1.3. reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive situazioni di rischio;

4.1.4. rispettando le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale nonché le istruzioni delle persone autorizzate a regolare la circolazione;

4.1.5. rispettando gli altri utenti della strada.

4.2. I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune situazioni del traffico, la capacità richiesta per potere con tutta sicurezza:

4.2.1. lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di parcheggio;

4.2.2. circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata ed adattando la velocità alle condizioni del traffico e al tracciato della strada;

4.2.3. mantenere le distanze tra veicoli;

4.2.4. cambiare corsia;

4.2.5. superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure ostacoli vari;

4.2.6. incrociare veicoli, anche in passaggi stretti;

4.2.7. effettuare sorpassi in varie situazioni;

4.2.8. abbordare ed attraversare passaggi a livello;

4.2.9. abbordare ed attraversare intersezioni;

4.2.10. effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni o per lasciare la carreggiata;

4.2.11. prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo.

5. Prescrizioni specifiche per la guida dei veicoli delle categorie A, B, C, D, B+E, C+E e D+E

5.1. *Categoria A*

I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre saper:

5.1.1. aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di sicurezza propri di questo tipo di veicolo;

5.1.2. sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del motociclo e spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto;

5.1.3. posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla stampella;

5.1.4. effettuare un'inversione ad U;

5.1.5. conservare l'equilibrio del veicolo a varie velocità, anche a bassa velocità, e in svariate situazioni di guida, anche in occasione del trasporto di un passeggero;

5.1.6. inclinare in curva.

5.2. *Categorie C, D, C+E e D+E*

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:

5.2.1. ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;

5.2.2. influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;

5.2.3. normativa in materia di pesi e dimensioni;

5.2.4. normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonché utilizzazione del cronotachigrafo;

5.2.5. principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore;

5.2.6. precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d'acqua e di fango;

5.2.7. lettura di una carta stradale.

Inoltre, essi dovranno essere capaci di:

5.2.8. verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);

5.2.9. utilizzare i vari sistemi di frenatura;

5.2.10. utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi dai freni;

5.2.11. adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriore del medesimo.

5 3 *Categorie B, B + E, C, C + E e D + E*

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno.

5.3 1 conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo

5 4 *Categorie B + E, C + E e D + E*

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di

5 4 1 procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima

5 5. *Categoria D*

I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare di possedere la conoscenza

5.5 1. delle norme regolamentari relative alle persone trasportate,

5.5.2. del comportamento da assumere in caso di incidente;

5 5.3 essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo

6. **Utilizzazione del veicolo**

Ogni conducente dovrà saper utilizzare il proprio veicolo su vari tipi di strade, tanto in zona urbana quanto in aperta campagna, in svariate condizioni (atmosferiche, di luminosità, di densità di traffico, ecc)

II. REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA

Gli Stati membri adotteranno le necessarie disposizioni per accertare che i futuri conducenti abbiano effettivamente le conoscenze, le capacità e i comportamenti connessi con la guida di un autoveicolo L'esame istituito a tal fine dovrà comportare

— una prova di verifica delle conoscenze,

— una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti

Tale esame dovrà svolgersi nelle condizioni indicate in appresso

7 Prova di verifica delle conoscenze

7 1 *Forma*

La forma sarà scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possegga le necessarie conoscenze relative alle materie indicate nei punti 2 e 5 del presente allegato

Il candidato ad una categoria di patente che sia già titolare di un'altra categoria può essere dispensato dalle disposizioni comuni di cui al punto 7 del presente allegato

7 2. *Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di veicoli*

Nell'elenco che segue, si fa riferimento al punto 2 del presente allegato

7.2.1 La prova verterà obbligatoriamente su ciascuno dei punti elencati nell'ambito dei seguenti argomenti, mentre il contenuto per singolo punto è lasciato all'iniziativa di ciascuno Stato membro

7 2 1 1 norme di legge in materia di circolazione stradale
punto 2.11,

7 2 1 2 il conducente
punti 2.1 e 2 4,

7 2 1 3 la strada
punti 2 3, 2 7 e 2 8,

7 2.1 4 gli altri utenti della strada
punti 2.5 e 2.6,

7 2 1 5 regolamento generale e varie
punti 2.12, 2 13 e 2.14

7 2 2 La prova prevista al precedente punto 7.2 1 sarà integrata da un controllo aleatorio relativamente ad uno dei punti seguenti 2.2, 2 9 e 2 10 concernenti il veicolo

7.3. *Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E e D + E*

La prova prevista al precedente punto 7.2 sarà integrata per i candidati alla guida dei veicoli delle categorie C, D, C + E e D + E:

7.3.1. da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti che si riferiscono al punto 5 del presente allegato.

7.3.1.1. Categorie C, D, C + E e D + E

punti 5.2.3 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E), 5.2.4 (eccettuata l'utilizzazione del cronotachigrafo prevista al punto 9.1.3.1) e 5.2.5 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E)

7.3.1.2. Categoria D

punti 5.5.1 e 5.5.2

7.3.2. da un controllo aleatorio vertente su uno dei punti seguenti: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6.

8. **Prova di controllo delle capacità e dei comportamenti**

8.1. *Veicolo e suo equipaggiamento*

8.1.1. La guida di un veicolo munito di cambio di velocità manuale è subordinata al superamento di un esame di controllo delle capacità e dei comportamenti, sostenuto su un veicolo munito di cambio di velocità manuale.

Se il candidato sostiene l'esame di controllo delle capacità e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame. Ogni patente di guida recante tale menzione potrà essere utilizzata solo per la guida di un veicolo munito di cambio di velocità automatico.

Per «veicolo munito di cambio di velocità automatico» si intende un veicolo nel quale solo un'azione sull'acceleratore o sul freno permette di far variare la demoltiplicazione tra motore e ruote.

8.1.2. I veicoli sui quali devono essere sostenute le prove di controllo delle capacità e dei comportamenti devono soddisfare i seguenti criteri minimi. Gli Stati membri possono prevedere requisiti più vincolanti per tali criteri o aggiungerne altri.

Categoria A

— accesso graduale [articolo 6, paragrafo 2, prima fase]: motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm^3 che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h (1);

— accesso diretto [articolo 6, paragrafo 2, seconda fase]: motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kW;

Categoria B

veicolo della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;

Categoria B + E

complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1 000 kg, che raggiunge la velocità di 100 km/h e che non rientra nella categoria B;

Categoria C

veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10 000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge la velocità di 80 km/h;

Categoria C + E

vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18 000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18 000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Categoria D

veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Categoria D + E

complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere inferiore a 1 250 kg e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

(1) Il candidato di età inferiore a 18 anni deve comunque sostenere l'esame di controllo delle capacità e dei comportamenti su un motociclo di cilindrata fino a 125 cm^3 e di potenza massima non superiore a 11 kW. Se le caratteristiche tecniche del motociclo fossero inferiori a 120 cm^3 e 100 km/h, allora la patente rilasciata sarà limitata alla guida di motocicli di cilindrata fino a 125 cm^3 e di potenza massima non superiore a 11 kW.

Sottocategorie

Sottocategoria A1

motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm³;

Sottocategoria B1

triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocità di almeno 60 km/h,

Sottocategoria C1

veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 4 000 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h,

Sottocategoria C1 + E

complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è di almeno 2 000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h,

Sottocategoria D1

veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la velocita di almeno 80 km/h,

Sottocategoria D1 + E

complesso costituito da un veicolo d'esame della sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocita di almeno 80 km/h.

8 2 *Capacita e comportamenti che saranno verificati in sede di prova*

Le seguenti disposizioni valgono sempre che siano compatibili con le caratteristiche del veicolo

8.2 1 Preparazione del veicolo

I candidati dovranno dimostrare di essere capaci di accingersi ad una guida sicura soddisfacendo obbligatoriamente alle prescrizioni seguenti che si riferiscono al punto 3 1 del presente allegato Punti 3.1 2, 3.1.3 (per quanto riguarda la cintura di sicurezza, soltanto se prevista dalla legislazione) e 3 1 4

8.2 2 Padronanza tecnica del veicolo

I candidati sovranno dimostrare di essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo soddisfacendo obbligatoriamente all'effettuazione corretta delle seguenti operazioni e manovre che si riferiscono al punto 3 2 del presente allegato. Punti 3.2 1 (partenza in piano e, possibilmente, in salita), 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.6 (eccettuata l'utilizzazione della capacità massima di frenatura del veicolo che è prevista al punto 10.1 1)

Le manovre di cui ai punti 3.2.4, 3.2 5 e 3.2 7 saranno esaminate per sondaggio (almeno due manovre sull'insieme dei tre punti, una delle quali comportante una retromarcia) Le manovre previste al punto 3.2 5 potranno non essere verificate per le categorie di veicoli C, D, B + E, C + E e D + E. I candidati al conseguimento di una patente per queste ultime categorie dovranno effettuare obbligatoriamente una retromarcia, descrivendo una curva il cui tracciato sarà lasciato all'iniziativa degli Stati membri.

8 2 3. Comportamenti nel traffico

I candidati dovranno effettuare obbligatoriamente tutte le seguenti operazioni che si riferiscono al paragrafo 4 del presente allegato in normali situazioni di circolazione, con perfetta sicurezza e con le precauzioni richieste. Punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1 4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2 3, 4 2 4, 4.2.5, 4.2.9 e 4.2.10, nonché le operazioni previste ai punti 4.2.6, 4 2 7 e 4.2 8 qualora se ne presenti l'occasione

8.3 *Disposizioni specifiche concernenti le categorie A, C, D, C + E, D + E*

I candidati alla guida dei veicoli delle categorie A, C, D, C + E e D + E dovranno effettuare obbligatoriamente, oltre alle operazioni suindicate, quelle che si riferiscono al punto 5 del presente allegato e che sono riportate qui di seguito.

8 3 1 Categoria A

Punti 5 1.2 (sollevare il cavalletto di stazionamento o la stampella laterale della moto ed eventualmente spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto), 5.1 3 e 5.1.6. L'aggiustamento del casco sarà verificato qualora il casco sia obbligatorio per legge. Per le verifiche di cui al punto 5.1.1 si procederà in modo aleatorio. La conservazione dell'equilibrio (punto 5.1.5) verra verificata obbligatoriamente a varie velocità, anche a bassa velocità, e in svariate situazioni di guida, ad eccezione del trasporto di passeggeri di cui al punto 9.1.2.1

8.3.2. Categorie C, D, C + E, D + E

Punti 5.2.8, 5.2.9 (salvo C1 e D1), 5.2.10 (salvo C1 e D1) e 5.2.11 (salvo C1 e D1)

8.3.3. Categoria D

Punto 5.5.3

9. **Prova di verifica delle conoscenze o prova di controllo delle capacità e dei comportamenti**

9.1. Le capacità ed i comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati saranno oggetto di esame obbligatorio, ma è lasciato all'iniziativa degli Stati membri fissare se lo saranno nel corso della prova di verifica delle conoscenze o nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

9.1.1. Tutte le categorie

9.1.1.1. verifiche, aleatorie, dello stato: dei penumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico.

9.1.1.2. necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo.

9.1.2. Categoria A

9.1.2.1 conservazione dell'equilibrio in caso di trasporto di un passeggero.

9.1.3. Categorie C, D, C + E, D + E

9.1.3.1. utilizzazione del cronotachigrafo

9.1.4. Categoria C + E

9.1.4.1. agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e suo sganciamento da quest'ultima;

9.1.4.2. sicurezza del carico del veicolo

10. **Prova facoltativa di controllo delle capacità e dei comportamenti**

Nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti potranno essere esaminati capacità e comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati.

10.1. *Tutte le categorie*

10.1.1. utilizzazione della capacità massima di frenatura del veicolo.

10.2. *Categoria A*

10.2.1 inversione di marcia aU

10.3. La lettura di una carta stradale potrà essere controllata in sede di prova di verifica delle conoscenze o in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (salvo per C1, C1 + E, D1 e D1 + E).

11. **Valutazione della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti**

In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione verterà sull'abilità dimostrata dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla padronanza di cui lo stesso darà prova nell'inserirsi nella circolazione con perfetta sicurezza. Nel corso della prova, l'esaminatore dovrà avvertire una sensazione di sicurezza. Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino la sicurezza immediata del veicolo d'esame, dei suoi passeggeri o degli altri utenti della strada, che abbiano richiesto o meno l'intervento dell'esaminatore o dell'accompagnatore, comporteranno il fallimento della prova. L'esaminatore sarà tuttavia libero di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova pratica.

Gli esaminatori devono aver ricevuto una formazione per valutare correttamente la capacità dei candidati a guidare con tutta sicurezza. Il lavoro degli esaminatori deve essere controllato e supervisionato da un'autorità autorizzata dallo Stato membro affinché le disposizioni relative alla valutazione degli errori vengano applicate correttamente ed in modo omogeneo, conformemente alle norme definite nel presente allegato

12. **Durata dell'esame**

La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacità e dei comportamenti prescritta ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, B, B + E, e 45 minuti per le altre categorie

13. **Luogo dell'esame**

La parte dell'esame destinata a valutare la padronanza tecnica del veicolo può svolgersi su un terreno speciale. Quella destinata a valutare i comportamenti nella circolazione avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito e su autostrade, nonché sulle strade urbane, presentanti i vari tipi di difficoltà che un conducente potrebbe incontrare. È auspicabile che l'esame possa svolgersi in diverse condizioni di densità del traffico.

14. I veicoli utilizzati per la prova di verifica dei comportamenti e delle capacità messi in circolazione anteriormente al 31 luglio 1991 potranno essere utilizzati dopo tale data soltanto per un periodo di tempo non superiore a tre anni se non sono conformi ai criteri fissati per simili veicoli nel presente allegato, punto 8.1.2.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1. *Gruppo 1*

conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

1.2. *Gruppo 2*

conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3. *Gruppo 1*

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4. *Gruppo 2*

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6. Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2 Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente, l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1. La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3. L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9 Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5. L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2 (1)

10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12. Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valuterà la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente

— colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

— colpito da ritardo mentale grave;

— colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

---

(1) Fino al 1° luglio 1996, per il gruppo 2 si intende conducenti di veicoli delle categorie C, D, E.

Gruppo 2

13 2 L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo

ALCOLE

14 Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico

Gruppo 1

14 1 La patente di guida non deve essere rilasciata ne rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare

Gruppo 2

14 2 L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo

DROGHE E MEDICINALI

15 **Abuso**

La patente di guida non deve essere né rilasciata ne rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida

Gruppo 2

15.2. L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17 1 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2

17 2 L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo

18. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

ALLEGATO IV

Categorie italiane prima del recepimento della direttiva n. 91/439/CEE	Categorie europee
A	A1 - A - B1
A (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	A1 - A (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia) - B1
B (rilasciata dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	A1 - A (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia) - B1 - B
B (rilasciata prima del 1° gennaio 1986)	A1 - A - B1 - B
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	A1 - B1 - B
C (rilasciata prima del 26 aprile 1988)	A1 - A - B1 - B - C1 - C
C (rilasciata dal 26 aprile 1988)	A1 - B1 - B - C1 - C
D (rilasciata prima del 26 aprile 1988)	A1 - A - B1 - B - C1 - C - D1 - D
D (rilasciata dal 26 aprile 1988)	A1 - B1 - B - C1 - C - D1 - D
E	E

Nota. — In base alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte costituzionale, il recepimento della direttiva n. 91/439/CEE nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto, a partire dalle date riportate all'art. 11 del presente decreto.

Dalle stesse date sono altresì allineate alla direttiva n. 91/439/CEE tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, specificherà quelle norme dell'ordinamento interno che si applicheranno e che si allineeranno.

94A5449

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 agosto 1994.

Determinazione dei programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con cui viene previsto lo svolgimento come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado di programmi di educazione stradale, concernenti la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti;

Acquisita l'intesa dei Ministri degli interni e dei trasporti;

Vista la collaborazione espressa dall'Automobil club d'Italia e degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto 10 dicembre 1993, come previsto dall'art. 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

I programmi di educazione stradale da attuarsi a partire dall'anno scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

I programmi sono attuati dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito dell'attività ordinaria di insegnamento e mediante lo svolgimento di attività integrative e l'utilizzazione di strumenti didattici da finanziare attraverso i contributi ordinari assegnati per le spese di funzionamento.

Ulteriori assegnazioni di finanziamento possono essere effettuate dagli altri Ministeri interessati sulla base anche di progetti specifici concordati con il Ministero della pubblica istruzione.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

ALLEGATO

PROGRAMMI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

PREMESSA

Il "Nuovo codice della strada", approvato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, prevede all'art 230 la predisposizione di programmi di educazione stradale, finalizzati all'acquisizione da parte degli allievi di comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada

Tale compito si colloca nel quadro delle iniziative già affidate alla scuola, allo scopo di rispondere in maniera adeguata alla complessità crescente della società contemporanea, in ambiti quali la dispersione scolastica, la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'AIDS, la devianza e la delinquenza giovanili Tali interventi si collocano in quella vasta area di contenuti, di atteggiamenti e di comportamenti a cui si riferisce anche l'educazione civica, introdotta nel mondo scolastico quale disciplina di studio con D P R 13/6/1958 n°585 e confermata successivamente nei programmi della scuola elementare e della scuola media

Tali iniziative già in atto forniscono un quadro di riferimento culturale, metodologico ed amministrativo, utile anche per l'educazione stradale

Il nuovo Codice della strada impone di svolgere appositi programmi, "come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle norme generali per la condotta dei veicoli, e delle regole di comportamento degli utenti"

L'educazione stradale va vista non solo e non tanto come conoscenza tecnica o addestramento, quanto come attività educativa rivolta al raggiungimento di livelli di formazione generale, sulla base delle modalità del rapporto con se stessi e con gli altri, nell'ambito di un sistema di vita organizzata, fino a coinvolgere i significati profondi della vita affettiva, etica, sociale e civile della persona

In effetti la sicurezza stradale chiama in causa l'intera dimensione della convivenza civile e democratica, essa, pertanto, rientra specificatamente nel più vasto compito formativo generale a cui la scuola è chiamata a rispondere

Tenuto conto delle nuove domande di educazione che la società pone alla scuola, la funzione istituzionale di quest'ultima deve pertanto comprendere, nella accezione più generale del compito di educare, anche le specificità dell'educazione stradale, sia per i contenuti che essa presenta, sia per le finalità formative generali che essa persegue

Si tratta di tradurre gli obiettivi e le finalità in attività didattiche che tengano conto delle reali capacità e possibilità degli alunni in età scolare, della processualità e continuità degli apprendimenti individuali e di gruppo che si realizzano nella scuola sul piano della formazione dell'uomo e del cittadino

La fase di vita attraversata nel periodo della scolarità (3-18 anni) si rivela, infatti, come essenziale per la costruzione continua e progressiva della personalità del soggetto anche sotto il profilo del comportamento sociale

L'educazione alla sicurezza stradale costituisce, pertanto, uno strumento fondamentale per lo sviluppo del comportamento individuale e di gruppo nel tempo e nello spazio, e deve mirare all'obiettivo dell'acquisizione progressiva delle conoscenze e delle abilità indispensabili perché l'individuo sia salvaguardato e tutelato per l'intero arco della vita.

Occorre che la scuola provveda opportunamente a valorizzare tutti i riferimenti, gli spunti, gli ambiti di innovazione offerti dal Nuovo Codice della strada, integrandoli con gli elementi informativi e formativi già esistenti nei programmi vigenti.

Tale impostazione trova la sua collocazione e valorizzazione nell'ambito del progetto di istituto che rappresenta il contesto organico entro cui sintetizzare le diverse scelte culturali, organizzative, operative che caratterizzano l'offerta formativa della scuola.

SCUOLA MATERNA

OBIETTIVI GENERALI

La scuola materna costituisce il primo livello del sistema scolastico e si caratterizza come ambiente educativo basato sulle relazioni positive che si sviluppano al suo interno, in vista del raggiungimento di una sicurezza sempre maggiore per le bambine e i bambini.

Nella società contemporanea la strada e quanto in essa accade hanno assunto una complessità ed una articolazione sempre maggiori ed hanno acquisito particolare rilevanza nei confronti della struttura di relazioni dell'esperienza di vita dei bambini. Essi realizzano la propria identità personale attraverso un costante confronto con l'ambiente in cui vivono e con le profonde trasformazioni in esso presenti, mediante un cammino che li conduce alla conquista dell'autonomia attraverso le prime forme di riorganizzazione dell'esperienza e di ricostruzione interiore della realtà..

La scuola materna, quindi, ha fra i suoi compiti anche quello di avviare i bambini a divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale.

OBIETTIVI SPECIFICI

L'educazione stradale si colloca agevolmente nel quadro dell'impostazione curricolare della scuola materna. Essa, rispetto ai campi di esperienza delineati negli Orientamenti, occupa una posizione trasversale, in quanto li richiama tutti ed implica approfondimenti in ciascuno di essi, in funzione delle esigenze del bambino quale utente della strada. Si tratta di recuperare, nei diversi momenti educativi, quanto di positivo esiste nell'esperienza che il bambino compie nella strada, per aiutarlo a decodificarla e ad interpretarla in maniera sempre più significativa.

Per poter realizzare tale itinerario didattico occorre una specifica e puntuale programmazione che colleghi costantemente il livello della conoscenza (dei principi della sicurezza stradale, delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, delle regole di comportamento degli utenti) con gli altri livelli sovraordinati del capire, dell'intuire e del sentire, mediante un percorso che li comprende tutti in vista della realizzazione del processo educativo.

INDICAZIONI CURRICOLARI

Per ciò che riguarda "il corpo e il movimento", l'attività motoria, di cui il gioco rappresenta la forma privilegiata, costituisce l'ambito attraverso cui il bambino riesce a sviluppare un idoneo comportamento sulla strada. Con essa il bambino realizza lo sviluppo delle capacità senso-percettive, il controllo degli schemi posturali di base, la padronanza del proprio comportamento motorio mediante giochi, opportunamente programmati, di coordinazione motoria, di carattere generale, di carattere specifico e di squadra.

"I discorsi e le parole" costituiscono il campo di esperienza in cui la strada e quanto in essa accade possono rappresentare un universo comunicativo estremamente complesso e ricco di sollecitazioni per i bambini Essi sono immersi in tale realtà; ne percepiscono la molteplicità di segnali, basati su una pluralità di relazioni ricche e diversificate che implicano anche un sistema di regole: cercano di decifrarne i messaggi per dargli un significato compiuto e per adeguare un comportamento alle regole ivi presenti. La scuola deve valorizzare tale multiforme esperienza, per consentire alle bambine e ai bambini di rielaborarla e di padroneggiarla adeguatamente. Occorre far raggiungere loro, attraverso questo campo di esperienza, fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di espressione Si tratta, fra l'altro, di avvicinare i bambini al linguaggio simbolico e convenzionale della segnaletica e di aiutarli ad interpretarlo e a rispettarlo

"Lo spazio, l'ordine e la misura" si collocano in un ambito in cui il bambino realizza la sicurezza e la stima di sé, mediante la capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome La strada offre una molteplicità di occasioni per sviluppare le capacità matematiche e geometriche e quelle di localizzazione e di raggruppamento La scuola utilizzerà il ricco materiale che tale ambito offre per aiutare il bambino ad orientarsi nello spazio e a muoversi con sempre maggiore sicurezza Particolarmente significative sono le attività di vita vissuta quotidiana, quali il percorso casa-scuola. I locali scolastici offrono, inoltre, molteplici occasioni di simulazione di comportamenti sulla strada.

La strada, per ciò che concerne "le cose, il tempo e la natura" offre alla scuola una serie di occasioni di riflessione e di rielaborazione sul piano storico, naturalistico e scientifico Particolare attenzione sarà rivolta ad una metodologia della ricerca che aiuti il bambino a percepire il senso delle trasformazioni e dei mutamenti avvenuti (caratteristiche della strada nelle diverse stagioni colori, rumori, percorribilità, larghezza e fondo stradale, modifica delle abitazioni, cambiamenti nei mezzi di trasporto) Saranno utili visite nei diversi ambienti dove svolgono la loro attività operatori del settore.

L'educazione stradale si completa e si arricchisce mediante le attività manipolativo-visive, sonoro-musicali, drammatico-teatrali e massmediali, attività queste che si collocano nel campo di esperienza "Messaggi, forme e media" Con esse il bambino sviluppa la capacità di comprendere e produrre messaggi, traducendoli e rielaborandoli su codici diversi

"Il sé e l'altro" permette infine di collegare l'educazione stradale agli aspetti di carattere sociale e morale che conducono allo sviluppo di una coscienza etica rispettosa degli altri La scoperta della necessità di norme valide per tutti offre ai bambini l'occasione per costruire regole di comportamento e di rispettarle in quanto frutto di elaborazione comune in un quadro di valori condivisi La vita scolastica offre molteplici occasioni per riflettere su tali aspetti della vita sociale e, mediante la realizzazione al suo interno di una calda atmosfera di reciproco rispetto e di coerente comportamento degli adulti, orienterà i bambini verso analoghi comportamenti anche fuori della scuola, con l'indispensabile coinvolgimento delle famiglie

SCUOLA ELEMENTARE

OBIETTIVI GENERALI

Nella premessa generale ai Programmi didattici per la scuola primaria, tra i caratteri ed i fini della scuola elementare, viene individuato come obiettivo precipuo - su cui si fonda l'intera impostazione dei programmi stessi - l'educazione del fanciullo alla convivenza democratica nella sua accezione più vasta, comprensiva anche della sensibilizzazione ai "problemi della salute, del rispetto dell'ambiente naturale, del corretto atteggiamento verso

gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità, del comportamento stradale"

L'educazione stradale, pertanto, rientra opportunamente nelle finalità generali che la scuola primaria si prefigge, assumendo caratteri di trasversalità rispetto ai vari ambiti disciplinari in cui si sviluppa il progetto culturale ed educativo proprio della scuola primaria e costituisce un'utile occasione per realizzare tali obiettivi, in quanto i contenuti specifici offrono l'opportunità di un immediato riscontro con l'esperienza quotidiana del fanciullo e rappresentano validi spunti che concorrono a far divenire l'alunno responsabile delle sue azioni, a sollecitarne l'inserimento attivo nell'ambito della dimensione sociale e a favorirne la partecipazione al "bene comune"

OBIETTIVI SPECIFICI

Alla luce di tali istanze formative i programmi didattici costituiscono il quadro di riferimento generale e specifico circa gli obiettivi generali dell'educazione stradale.

Con adeguati strumenti didattici (iniziative, attività, momenti di studio e ricerca, esercitazioni, ecc.) nel corso dei cinque anni del curricolo, tenuti presenti i principi della gradualità e della processualità, la scuola e i docenti dovranno conseguire i seguenti obiettivi:

a- conoscenza della organizzazione sociale che appartiene al contesto di vita del fanciullo;

b- conoscenza delle regole e delle norme della vita associata, riferite alla strada;

c- acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema di circolazione stradale in vigore

Un livello ottimale di conoscenze, per gli alunni di quest'ordine di scuola, sarà costituito da informazioni tecniche sui principali argomenti connessi alla circolazione stradale, da relative esperienze dirette su problemi desunti dalla vita quotidiana, da contatti con adulti; esperti, referenti esterni, per l'acquisizione di elementi di comportamento e di modelli di riferimento.

INDICAZIONI CURRICOLARI

Nella prospettiva della formazione generale del soggetto, cui concorrono tutte le discipline, lo studio degli ambienti sociali e dei rispettivi comportamenti rientra particolarmente nell'ambito degli studi sociali. Questa disciplina, compresa nel più vasto settore degli studi storici e geografici, è, infatti, idonea a riassumere, approfondire, costruire moduli di comportamento individuali e di gruppo, riferibili alle diverse situazioni di vita con le quali i bambini sono chiamati a confrontarsi dentro e fuori la scuola.

Tuttavia anche altre discipline del curricolo offrono spunti, stimoli, riferimenti, atti a promuovere la formazione di corretti comportamenti in materia di educazione stradale.

<u>Educazione motoria</u>: attività di esercizi propri della disciplina, miranti alla conquista di "capacità senso-percettiva"; "capacità coordinative deputate alla scelta del movimento, alla sua direzione, al suo controllo"; "padronanza dello schema corporeo", "organizzazione spazio temporale e coordinazione dinamica generale", attività di orientamento risultano particolarmente idonee a favorire la padronanza del sé corporeo e l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti di rispetto della cosa pubblica e delle regole di vita associata, in relazione ai comportamenti stradali.

<u>Matematica</u>: l'attività di risoluzione di problemi, applicata ad esperienze pratiche e reali del bambino; lo studio delle esperienze spaziali, la realizzazione di modelli e disegni, le rappresentazioni schematiche degli aspetti della realtà fisica; i procedimenti di misura; le attività di potenzialità logica (schematizzazioni, classificazioni, successioni), sono direttamente trasferibili alle esperienze richieste della educazione ai comportamenti stradali.

Storia- Geografia- Scienze: la ricostruzione intellettuale dei fatti storici; l'acquisizione delle coordinate spazio-temporali degli avvenimenti; l'osservazione dell'ambiente e dei suoi cambiamenti storici; il variare dei rapporti tra l'ambiente e le società umane, e i problemi dell'interazione; la localizzazione dei fenomeni; l'approfondimento dei rapporti tra società moderna e territorio; l'ecologia dei comportamenti umani verso il mondo naturale e i sistemi della produzione, costituiscono altrettante occasioni di formazione di corretti comportamenti del cittadino, uomo della strada.

Tali attività, a carattere eminentemente pratico oltre che teorico, dovranno trovare adeguato spazio sia nella programmazione educativa di circolo e di plesso, per l'opportunità di iniziative, contatti, consulenze, che favoriscano l'intervento dell'extrascuola (esperti, collaboratori, operatori), sia nella programmazione didattica, nella quale dovranno sistematicamente essere previste e svolte, con periodicità almeno mensile. Il progetto di Istituto, che nasce da specifiche esigenze locali ed è centrato su problematiche vicine agli interessi degli alunni, può costituire occasione mirata per l'esame di tutte le situazioni di comportamento stradale che coinvolgono l'alunno di questa fascia di età, sia quale pedone, sia come utente di mezzi di trasporto pubblici e privati

In tal senso il riferimento alla trattazione interdisciplinare delle attività programmate potrà agevolare la ricerca di spunti, motivazioni, esperienze, per una serie di attività pratiche, variamente organizzate, di giochi finalizzati all'assunzione di comportamenti stradali, di simulazione di situazioni di traffico con l'ausilio di parchi-scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI GENERALI

L'educazione stradale quale insegnamento obbligatorio prescritto dall'art.230 del Nuovo Codice della strada rientra nell'azione formativa primaria della Scuola Media finalizzata alla formazione integrale dell'uomo e del cittadino, che deve essere anche utente consapevole e responsabile della strada. La Scuola Media, infatti, anche grazie all'educazione stradale, tende ad "elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e ne potenzia la capacità di partecipazione ai valori della convivenza sociale e di contributo al loro sviluppo" (Premessa ai Programmi del '79)

L'educazione stradale non costituisce materia autonoma, ma rientra in "quel grande campo di raccordo culturale, interdisciplinare" che è l'educazione civica ed è ricompresa in quel quadro di iniziative già in atto, quali ad esempio quelle relative all'educazione alla salute, all'educazione interculturale etc., che offrono un quadro di riferimento culturale e metodologico valido anche per l'educazione stradale.

Essa deve, pertanto, sostanziarsi di una trama interdisciplinare di conoscenze e di attività integrate nel progetto didattico-educativo generale.

Tutti i docenti, come richiesto appunto per l'educazione civica, devono sinergicamente agire per far conseguire ai discenti gli obiettivi formativi comuni, avvalendosi ciascuno dei contenuti, degli strumenti e delle attività propri della disciplina insegnata.

Uno di tali obiettivi sovradisciplinari da perseguire è lo sviluppo nei preadolescenti della capacità di mettere in atto comportamenti corretti e responsabili in materia di sicurezza in generale, di cui quella stradale rappresenta solo una parte, ancorché molto rilevante, nell'ambito della dinamica e complessa vita associata dell'era tecnologica avanzata.

Gli obiettivi educativi generali da perseguire sono, pertanto, i seguenti:

a) presa di coscienza della necessità e importanza delle norme volte a regolare la vita associata con particolare riferimento a quelle riferite alla strada;

b) sviluppo della capacità di comprendere, condividere consapevolmente, rispettare ed inverare nei propri atteggiamenti e comportamenti i valori etico-civili insiti nelle norme;
c) sviluppo dell'autonomia personale e del correlato senso di responsabilità;
d) sviluppo di un crescente rispetto per la vita degli altri, di una disponibilità sempre maggiore a soddisfare i doveri e gli impegni richiesti dai vincoli di solidarietà umana e sociale.

OBIETTIVI SPECIFICI

Alla fine del ciclo formativo del preadolescente gli alunni devono:

1.- Dimostrare di avere assimilato gli elementi essenziali della formazione giuridica di base per l'interiorizzazione delle norme di condotta che rendono possibile la convivenza civile e democratica.
2.- Dimostrare di avere acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada sia come pedoni sia come utenti di mezzi meccanici (bicicletta, ciclomotore).
3.- Saper individuare ed applicare le norme principali del Nuovo Codice, in riferimento a situazioni concretamente considerate (reali o simulate) tra quelle più frequenti e rilevanti.
4.- Saper riconoscere i valori della segnaletica stradale 'in situazione'.
5.- Dimostrare di conoscere le norme di conduzione e il funzionamento del mezzo meccanico (ciclomotore) ai fini della massima sicurezza nel suo uso.
6.- Saper mettere in atto interventi opportuni in caso d'incidenti (pronto soccorso)
7.- Saper valutare le varie situazioni di traffico e saper muoversi in esso senza rischi per se stessi e per gli altri, conoscendo a pieno i pericoli che si possono incontrare per propria o altrui responsabilità.
8.- Dimostrare consapevolezza degli atteggiamenti negativi di natura psicologica nel rapporto uomo-macchina (narcisismo, istinto di potenza, mitizzazione del mezzo meccanico).
9.- Dimostrare consapevolezza dei fattori patologici che possono causare pericoli e danni alla circolazione stradale (mancata igiene alimentare, farmaci che agiscono sui riflessi, droga, alcoolismo etc.).
10.- Dimostrare consapevolezza circa rischi e danni derivanti alla salute dell'uomo dal traffico assordante ed inquinante che può provocare anche stress e decadimento fisico sopratutto in caso di eccesso nell'uso esclusivo dei mezzi motorizzati per i propri spostamenti.

INDICAZIONI CURRICOLARI, METODOLOGICHE E OPERATIVE

Al Collegio dei docenti spetta dettare, in conformità alle suddette mete educative, le indicazioni generali di programmazione dell'educazione stradale nel quadro delle altre dimensioni trasversali della formazione dei preadolescenti che devono essere contenute e armonizzate nel progetto educativo di istituto (PEI); allo stesso organo collegiale spetta la determinazione delle quote-orario da destinare alle attività di educazione stradale nonchè la individuazione delle competenze, del personale, delle risorse e condizioni organizzative necessarie per la loro realizzazione.

I singoli Consigli di classe, recependo le suddette indicazioni generali del Collegio dei docenti, in sede di programmazione curricolare delineano un proprio progetto di educazione stradale. Essi debbono riferirsi ai contenuti programmatici impliciti negli obiettivi formativi che sono stati sopra elencati con un primo grado di adattamento, necessariamente generico, al livello di scolarità (età 11-14 anni).

Tali contenuti sono desunti direttamente dalle precise indicazioni dell'art 230 del Nuovo Codice sul programma obbligatorio di educazione stradale: principi della sicurezza stradale; tipologia delle strade; segnaletica stradale, tipologia dei veicoli, norme generali per la condotta dei veicoli, norme di comportamento degli utenti

Spetta ai Consigli di classe stessi l'ulteriore definizione degli obiettivi specifici e la conseguente consona scelta ed organizzazione dei contenuti, nel rispetto dei principi della continuità formativa, sulla base di una graduata articolazione nella proiezione triennale del ciclo della scuola media, iniziando nel primo anno con una attenta verifica delle acquisizione raggiunte nel ciclo elementare

I Consigli di classe nella loro autonomia programmatoria indicano di volta in volta i contributi tematici che le singole discipline del curricolo possono offrire all'elaborazione e attuazione del progetto formativo

Solo a titolo esemplificativo qui ci si limita ad alcune indicazioni di tali contributi rappresentazione orale e scritta di esperienze di vita e di abitudini nel contesto della vita moderna nella "strada", linguaggi convenzionali e segnaletica stradale; comparazione con i contesti di vita urbana delle nazioni, di cui è studiata la lingua (ambito dell'educazione linguistica); concetto di scala, cartografia, viabilità e sistemazione urbanistica, dinamica uomo-ambiente e problemi ecologici (geografia), funzionamento del mezzo meccanico e sua utilizzazione razionale, rapporto della tecnica con l'uomo e con l'ambiente etc (ambito dell'educazione tecnica)

Data la dimensione squisitamente etico-sociale dell'educazione stradale, ricompresa nell'ampio campo interdisciplinare dell'educazione civica, dal punto di vista metodologico va evitata un'impostazione teorico-formale dell'attività di insegnamento-apprendimento, devono essere invece privilegiate esperienze di apprendimento socializzanti e strettamente connesse all'ambiente vitale dei preadolescenti in modo che ne risulti concretamente investita la loro vita affettiva ed etico-sociale; metodi congruenti ed efficaci sono quelli della ricerca e del lavoro di gruppo e di squadra con modalità interattive che sollecitino la partecipazione attiva ed il coinvolgimento operativo motivante dei preadolescenti, in aderenza alle caratteristiche psicologiche di una fase evolutiva, nella quale si sviluppa la capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e una crescente affermazione dell'autonomia e del senso di responsabilità

Solo a titolo esemplificativo si propongono all'attenzione dei Consigli di classe alcuni tipi di attività congruenti con l'esigenza psico-pedagogica rappresentata

- giochi e gare di regolarità su esempio di circolazione stradale;
- assunzione da parte degli allievi di vari ruoli (pedone, vigile urbano etc.) nella conduzione del gioco;
- esercizi vari di simulazione,
- rilevamento e verbalizzazione delle infrazioni delle norme del Codice stradale in situazioni reali e simulate;
- esercitazioni all'aperto sia in spazio protetto sia in situazione reale con l'ausilio della polizia municipale,
- esercitazioni e prove per la padronanza nell'uso sicuro del mezzo meccanico (bicicletta e ciclomotore);
- attività sportive su strada (maratona etc),
- esercizi per misurare ed intensificare il grado di attenzione e la capacità di reazione degli alunni in situazioni di traffico,
- esercizi volti a sviluppare la motricità cosciente e la capacità di dominare le emozioni etc ,
- attività supportate dalle tecnologie educative (come proiezioni e discussione di films etc) sopratutto quelle della cosiddetta multimedialità interattiva che rendono più

efficace il processo formativo con là simulazione spettacolare di eventi reali che si prestano anche a esigenze di individualizzazione dell'insegnamento;
- rappresentazione e/o analisi con vari linguaggi (letterari, figurativi, foto-filmici etc.) del mondo della "strada" e delle multiformi esperienze di vita di relazione che vi si svolgono (con elaborazioni effettuate sia individualmente che in equipe);
- manifestazioni dedicate all'educazione stradale con giochi, gare e premi.

La realizzazione delle iniziative di carattere pratico-operativo nonchè l'attività di coordinamento per i contributi formativi di altre agenzie chiamate a cooperare con la partecipazione di propri operatori competenti possono essere affidate al docente di educazione fisica.

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

OBIETTIVI

Negli istituti di istruzione secondaria superiore gli obiettivi che l'educazione stradale come attività obbligatoria si prefigge non si collegano con quelli individuati ed evidenziati per la scuola media, rafforzandoli e completandoli nella dimensione di una continuità progressiva.

Finalità fondamentale resta l'acquisizione sempre più consapevole da parte dei giovani di una "coscienza civile", da raggiungersi mediante conoscenze e conseguenziali comportamenti responsabili, atti a garantire il rispetto di ogni norma di vita di relazione nell'interesse del singolo e della collettività.

A tali finalità di formazione globale della personalità si affianca, in questa fascia di età in cui sempre più generalizzato diviene l'uso del mezzo di trasporto privato non più limitato al solo ciclomotore, la necessità che i giovani acquisiscano conoscenze precise su tutto quanto attiene l'uso appropriato e sicuro del mezzo meccanico. Fermo restando che l'istituzione scolastica non debba fungere da "scuola guida", appare, però, indispensabile l'acquisizione da parte dei giovani di conoscenze approfondite sulle norme contenute dal Codice della strada, sulle sanzioni derivanti dalla loro inosservanza, sul funzionamento della macchina e sui rischi che comporta l'uso non appropriato che di essa può essere fatto.

INDICAZIONI CURRICOLARI

L'articolazione della scuola secondaria superiore in vari indirizzi crea una situazione diversificata nella individuazione delle linee di collegamento tra le discipline esistenti nei differenti curricoli e gli elementi di educazione stradale, al fine di predisporre adeguati percorsi formativi.

Elemento comune per tutti gli ordini scolastici resta, comunque, la necessità di considerare l'educazione stradale in maniera trasversale rispetto alle finalità educative di questo grado di istruzione e agli obiettivi specifici individuabili nei vari contenuti disciplinari.

Nel delineare le linee programmatiche entro cui le singole istituzioni scolastiche strutturerannno un loro progetto di istituto, commisurato, pur nella sua esplicita trasversalità ed interdisciplinarietà alle istanze maggiormente avvertite nelle specifiche realtà territoriali, si evidenziano, qui di seguito, gli ambiti disciplinari ritenuti più idonei a creare collegamenti con l'educazione stradale.

Negli istituti appartenenti all'area classica, scientifica e magistrale i contenuti teorici del Codice della strada possono essere opportunamente ricondotti nell'ambito dell'educazione civica, valorizzando in tal modo la dimensione "civica" dell'educazione stradale, mentre la storia potrà essere l'ambito mediante il quale rivolgere l'attenzione nei confronti della realtà tecnico-economica del settore trasporti.

Anche negli istituti tecnici l'area disciplinare privilegiata puo essere considerata l'educazione civica, a cui si aggiunge anche il diritto e l'economia, con la possibilità offerta da tali discipline per la comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza delle norme che regolano la vita di relazione in una prospettiva di rispetto, responsabilità e solidarietà. I contenuti delle materie tecnologiche possono, dal canto loro, concorrere opportunamente all'educazione stradale, attraverso l'approfondimento di temi quale il corretto utilizzo dei mezzi di trasporto; mentre l'ambito delle materie artistiche si presta allo sviluppo di atteggiamenti consapevoli nei confronti di ogni forma di informazione-comunicazione visiva. Si ricorda, infine, che nell'area linguistica si sviluppano attività di apprendimento dei linguaggi verbali e non verbali tra i quali si colloca quello della articolata segnaletica stradale.

Negli istituti professionali gli obiettivi dell'educazione stradale sono raggiungibili attraverso l'elaborazione di moduli didattici inseriti nella programmazione generale, ma sviluppati anche qui, in maniera elettiva, nell'area delle discipline giuridico-economiche, per la valenza che tali discipline assommano di educazione civile, civica e socio politica

Va considerato, inoltre, che in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore l'educazione fisica è la disciplina in cui sono riscontrabili connessioni con l'educazione stradale sia negli obiettivi che nei contenuti. Essa può, quindi, costituire una comune pista di lavoro Al docente responsabile di tale disciplina potrebbe essere affidata la funzione di coordinamento di attività pratiche, a cui destinare almeno dieci ore nel corso dell'anno scolastico, da programmarsi, secondo le esigenze individuate nelle singole istituzioni scolastiche e da realizzarsi con l'eventuale supporto di agenzie esterne all'ambito scolastico

Infine ambiti privilegiati per la realizzazione di una efficace azione di educazione stradale sono il Progetto Salute, a cui può essere ricondotta l'educazione alla sicurezza, ed il Progetto Giovani, nel cui ambito sono riconducibili temi di discussione connessi alla "strada" intesa come "ambiente di vita"

94A5450

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1994.

Autorizzazione alla società Modulo uno S.r.l., in Torino, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 89/392 e n. 91/368.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Modulo uno S.r.l., con sede in Torino, via Cuorgnè, 21, ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive n. 89/392 e n. 91/368;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) ad 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Modulo uno S.r.l. ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale il 27 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Modulo uno S.r.l. è autorizzata al rilascio di certificazione CEE di cui alle direttive in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV della direttiva n. 89/392/CEE secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso allegato e sottoposti volontariamente dagli operatori economici alla procedura di certificazione CEE:

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3. Seghe a utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4. Seghe a utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile e a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e della carne e di materie assimilate;

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8. Seghe a catena portatili da legno;

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11. Formatrici della gomma a iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformità a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.

Art. 2.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico della direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione CEE seguite dalla società Modulo uno S.r.l., per l'esame del prototipo delle macchine sottoposte a certificazione CEE.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo di cui all'art. 1, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare motivata gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità di anni due.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1994

Il direttore generale: AMMASSARI

94A5451

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 15 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreo del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989 e il decreto ministeriale 22 giugno 1991 relativi alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario per il corso di laurea in lingue e letterature straniere (tabella IX);

Visto il parere del Consiglio universitarioo nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 90 dello statuto relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 90. — Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo bienio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e la cui tipologia sono determinate dal consiglio di corso di laurea. La prova scritta è propedeutica a quella orale e ne costituisce parte integrante. È previsto un voto unico complessivo per le prove scritte e orali di ciascun anno di corso. Si potrà prevedere anche uno sbarramento tra il primo e il secondo biennio per lo studente che non abbia superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per i primo biennio.

Gli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere, suddivisi per aree didattiche, ciascuna delle quali comprende una o più discipline omogenee, sono i seguenti (all'inizio di ogni anno accademico verranno rese note le materie effettivamente insegnate. Quando gli insegnamenti caratterizzanti fossero presenti solo presso altre facoltà dell'Ateneo, o presso altro corso di laurea, lo studente potrà ivi sostenere gli esami):

a) *Aree delle lingue e letterature straniere:*

1) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;

letteratura angloamericana;

letteratura dei Paesi di lingua inglese;

letteratura inglese medioevale;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

lingua inglese;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;

storia del teatro inglese;

storia della cultura inglese;

storia della lingua inglese.

2) Francesistica:

lingua e letteratura francese;

letteratura belga-vallone;

letteratura francese medioevale;

letteratura francese moderna e contemporanea;

letteratura francofone;

lingua e letteratura provenzale;

lingua francese;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;

storia del teatro francese;

storia della cultura francese;

storia della lingua francese.

3) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;

letteratura austriaca;

letteratura neerlandese;

letteratura tedesca medioevale;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

letterature scandinave;

lingua tedesca;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;

storia del teatro tedesco;

storia della civiltà tedesca;

storia della lingua tedesca.

4) Ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;

letteratura ispano-americana;

letteratura spagnola medioevale;

letteratura spagnola moderna e contemporanea;

lingua e letteratura catalana;

lingua spagnola;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;

storia del teatro spagnolo;

storia della cultura spagnola;

storia della lingua spagnola.

5) Lusitanistica:

lingua e letteratura portoghese;

letteratura brasiliana;

letterature africane di lingua portoghese;

lingua portoghese;

lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua portoghese;

storia della cultura portoghese;

storia della lingua portoghese.

6) Lingue e letterature dell'Europa orientale:

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura albanese;

lingua e letteratura bulgara;

lingua e letteratura ceca;

lingua e letteratura neo-greca;

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura rumena;

lingue e letteratura ungherese;

lingua russa;

storia del teatro russo;

storia della cultura russa;

storia della lingua russa.

7) Arabistica e vicino Oriente:

lingua e letteratura araba;

lingua e letteratura turca;

dialettologia araba;

storia della lingua araba.

b) *Area dell'italianistica.*

letteratura italiana;

letteratura italiana moderna e contemporanea;

lingua italiana per stranieri;

letteratura umanistica;

lingua e letteratura italiana;

storia della lingua italiana.

c) *Area delle scienze del linguaggio:*

glottologia;

linguistica applicata;

linguistica generale;

psicolinguistica;

sociolinguistica;

teoria e tecnica della traduzione.

d) *Area delle scienze glottodidattiche.*

glottodidattica:

didattica delle lingue straniere moderne;

didattica della lingua araba;

didattica della lingua francese;

didattica della lingua inglese;

didattica della lingua portoghese;

didattica della lingua russa;

didattica della lingua spagnola;

didattica della lingua tedesca.

e) *Area delle scienze dell'educazione.*

metodologia e didattica generale;

metodologia e didattica degli audiovisivi;

pedagogia;

psicologia;

psicologia dell'età evolutiva.

f) *Area delle scienze geografiche:*

geografia;

geografia dell'Europa;

geografia politica ed economica;

geografia umana.

g) *Area delle scienze filosofiche:*

estetica;

filosofia della scienza;

filosofia teoretica;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della filosofia;

storia delle dottrine politiche.

h) *Area delle lingue e culture classiche:*

letteratura greca;

letteratura latina;

letteratura latina medioevale;

lingua latina medioevale;

filologia medioevale ed umanistica;

storia della lingua latina.

i) *Area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

archeologia e storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte comparata dei Paesi europei;

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia della miniatura islamica;

storia della musica;

storia del cinema;

storia del teatro e dello spettacolo.

k) *Area delle scienze filologiche:*

filologia germanica;

filologia romanza;

filologia slava;

semitistica;

filologia francese;

filologia inglese;

filologia portoghese;

filologia russa;

filologia spagnola;

filologia tedesca.

l) *Area delle scienze storiche:*

bibliografia e biblioteconomia;

demografia storica;

paleografia e diplomatica;

storia contemporanea;

storia dei Paesi afro-asiatici;

storia dei Paesi dell'Europa orientale;

storia dell'America del Nord;

storia dell'America latina;

storia medioevale;

storia moderna;

storia dei partiti politici;

storia del Cristianesimo;

storia dei Paesi del vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea.

m) *Area delle scienze storico-culturali:*

antropologia culturale;

etnologia;

islamistica;

sociologia;

storia delle religioni;

storia delle tradizioni popolari.

n) *Area delle scienze della letteratura:*

letterature comparate;

retorica e stilistica;

sociologia della letteratura;

storia comparata delle letterature europee;

storia della retorica classica;

storia della critica letteraria;

teoria della letteratura.

o) *Area delle scienze della comunicazione:*

semeiotica;

sociologia della comunicazione;

storia e tecnica del giornalismo e delle comunicazioni sociali.

ARTICOLAZIONI DEI BIENNI

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di lingua e letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienza del linguaggio;

una a scelta libera (fra tutte le discipline attivate e mutuabili);

una a scelta guidata (limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, aera della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scitta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Fermo restando l'impianto strutturale, in sede di programmazione didattica e di articolazione dei piani di studio la facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, ai sensi delle leggi vigenti (in particolare della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969) e in applicazione dei principi e delle norme codificate dell'autonomia, può definire, all'interno degli indirizzi previsti per il secondo biennio, scelte alternative e/o orientamenti specialistici fondati su un certo numero di insegnamenti caratterizzanti, da individuare all'interno delle aree didattiche in ragione della loro consistenza e delle risorse disciplinari disponibili.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verra scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 15 giugno 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

94A5452

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 503** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 554, 28 febbraio 1994, n. 139, e 29 aprile 1994, n. 261» (DD.LL. n. 554/1993, n. 139/1994 e n. 261/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1994, n. 99 del 30 aprile 1994 e n. 151 del 30 giugno 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) *nell'articolo 9, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di conferimenti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle azioni e dei titoli ricevuti se negoziati in mercati italiani o esteri»;*

a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;»;

b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.»;

c) nell'articolo 52, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico.»;

d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,»;

e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.»;

f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* se sono iscritte nello stato patrimoniale;»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati.»;

3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.»;

g) nell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, *dopo le parole: «Tali proventi concorrono a formare il reddito» sono inserite le seguenti: «nell'esercizio in cui sono stati incassati o»; la parola: «conseguiti» è sostituita dalla seguente: «incassati»;* le parole: «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato o i

beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa», sono sostituite dalle seguenti: «tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva *sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio* o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.»;

h) nell'articolo 56, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«*3-ter*. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Variazioni delle rimanenze»;

2) il comma 1 e sostituito dal seguente:

«*1*. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.»;

4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis*, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale.»;

5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.»;

l) nell'articolo 60 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.»;

m) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I titoli indicati nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-*bis* dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Le riduzioni di valore di cui alla lettera *b)*, del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.»;

5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.»;

6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 53.»;

n) nell'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-*bis*.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 61.»;

o) nell'articolo 67 il comma 3 e sostituito dal seguente:

«*3*. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte.»;

p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti*). — *1*. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono deducibili, alle medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-*bis*.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici settori economici o particolari categorie di crediti.

4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

5. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora.»;

6. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

q) nell'articolo 74 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei *commi 1 e 2* sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;

r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

01) *nel comma 1, lettera* b), *le parole da: «Tuttavia» fino a: «aumento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto»; e dopo le parole: «per la loro costruzione» sono aggiunte le seguenti: «o ristrutturazione»;*

1) nel comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.»;

2) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta, in fine, la seguente: «*c-bis)* per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.»;

3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La valutazione, secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.»;

3-bis) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.»;

s) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

«Art. 103-*bis (Enti creditizi e finanziari)*. — *1*. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera *c)*, 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 61;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 9.

3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attività e passività o di insiemi di attività e passività.»;

t) nell'articolo 104, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le disposizioni dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103-*bis*.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si tiene conto dei fondi di copertura per rischi su crediti costituiti con accantonamenti che sono stati fiscalmente dedotti in periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 30 dicembre 1993.

3. Nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, che, nel periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993, hanno adottato criteri di contabilizzazione delle operazioni «pronti contro termine» difformi da quelli previsti negli articolo56, comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione di detti criteri. Tuttavia, per la valutazione delle rimanenze finali dei titoli oggetto di operazioni in essere alla chiusura dell'esercizio non si applicano i criteri di cui all'articolo 59, comma 4, del citato testo unico.

4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993 e nei due successivi non si applica l'articolo 54, comma 4, secondo periodo, relativamente alle partecipazioni la cui cessione dava luogo a plusvalenze patrimoniali in applicazione della disciplina vigente anteriormente al 30 dicembre 1993.

Art. 2-bis

1. *All'articolo 2425 del codice civile, i numeri 23), 24) e 25) sono abrogati.*

2. *All'articolo 2426 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

3. *All'articolo 2427 del codice civile, il numero 14) è sostituito dal seguente:*

«14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico».

4. *Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 31, il comma 5 è abrogato;*

b) *all'articolo 38, al comma 1, dopo la lettera* o) *è aggiunta la seguente:*

*«o-*bis) *i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico».*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5201

Testo del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 504** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267». Il D.L. n. 267/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994)

Art. 1.

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 *(a)*, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 3699/93 *(b)* nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 183/1987 reca «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e degli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

(b) Il regolamento CEE n. 3699/93, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 346 del 31 dicembre 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 3 marzo 1994, 2ª serie speciale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5137

Testo del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 505** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni in materia di trasporto ferroviario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 2.

1. Nell'ambito dei programmi finanziati dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(a)*, per l'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa ed al fine di consentire il completamento degli interventi stabiliti e ritenuti prioritari, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato, *d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire, in accordo con le conclusioni delle conferenze di servizi, gli interventi ritenuti prioritari sulla base delle relative progettazioni esecutive, tenendo conto dell'aggiornamento dei relativi costi e della valutazione di impatto ambientale dell'opera.*

1-bis. *Il Ministero dei trasporti e della navigazione è tenuto, a seguito delle determinazioni di cui al comma 1, a fornire alle commissioni parlamentari competenti apposita relazione sulle iniziative assunte.*

(a) Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «La dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamentodei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza a cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonché la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 [abrogato dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362, *n.d.r.*], sulla base dei piani finanziari sopra indicati».

Il testo dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), sopracitato, è il seguente:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione».

L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), richiamato anch'esso nel comma 3 dell'art. 2 della legge n. 910/1986 di cui sopra, prevede: «I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 [fondi assegnati alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo] e dei contributi di cui all'art. 12 [contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione] sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

Art. 3.

1. Le disponibilità dei capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono esserlo per il finanziamento delle opere necessarie al completamento del tratto Saronno-Malpensa, in relazione al potenziamento dell'aeroporto di Milano-Malpensa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione delle predette opere si provvede, nel limite di lire 100 miliardi, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 *(a)*.

2. *Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 e per l'esecuzione di tutte le altre opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo dell'aeroporto di Milano-Malpensa e per il potenziamento dei servizi di collegamento con lo stesso, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri obbligatori degli enti locali, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove apposite conferenze di servizi ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385* ***(b)***. *Il Ministero dei trasporti e della navigazione attiva la concentrazione del traffico aereo sull'areoporto di Milano-Malpensa in tempo utile rispetto al completamento del processo di liberalizzazione del trasporto aereo in Europa, previsto per il 1° aprile 1997.*

(a) La legge n 211/1992 reca «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa». Si trascrive il testo del relativo art. 10.

«Art. 10. — 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 [trattasi delle ferrovie dello Stato S.p.a, delle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa, *n.d.r*], e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui decennali, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalità indicate al medesimo articolo 8, nonché per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositivi ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

2. Le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994».

(b) Il testo dell'art. 7 della legge n 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Minsitro dei trasporti, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerti o d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da leggi statali o regionali.

2. La conferenza, anche nelle more dell' esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli stumenti urbanistici.

4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimità per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1992».

Art. 4.

1. L'abrogazione del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve intendersi riferita agli articoli 2, 7 e 8, che disciplinano materie attinenti la circolazione stradale. *(a)*.

(a) Si riporta il testo degli articoli 2, 7 e 8 del D.L. n. 1090/1966 (Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), unici articoli di detto decreto abrogati dall'art. 231 del D.Lgs. n. 285/1992, recante il nuovo codice della strada, per quanto si riferisce alle materie attinenti alla circolazione stradale, secondo quanto dispone il presente articolo:

«Art. 2. — 1. Per le operazione tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domande e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazioni relative alle operazioni richieste».

«Art. 7. — All'onere derivante dal presente decreto si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicazion italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissioni in commercio di specialità medicinali.

Provvedimento n. 210/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale: Rebif - iniettabile, gocce oculari e pomata.

Titolare A.I.C.: Baker Pharma S.p.a., con domicilio fiscale in Roma, via Veneto, 54/b.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «SERIFON»;

numeri di codice:
3 flaconi di liofilizzato+3 fiale solvente 3.000.000 UI
codice: 028699080 (in base 10) 0VCUG8 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato+1 fiala solvente 3.000.000 UI
codice: 028699078 (in base 10) 0VCUG6 (in base 32);

1 siringa da 5 g 100.000 UI
codice: 028699104 (in base 10) 0VCUH0 (in base 32);

3 falconi di liofilizzato+3 fiale solvente 1.000.000 UI
codice: 028699066 (in base 10) 0VCUFU (in base 32);

3 flaconi di liofilizzato+3 siringhe di solv.+3 contagocce 600.000 UI
codice: 028699092 (in base 10) 0VCUGN (in base 32);

produttore: la preparazione 3 flaconi di liofilizzato+3 fiale di solvente 3.000.000 UI viene ora prodotta, controllata e confezionata, oltre che dalla ditta Serono Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Modugno (Bari) e dalla ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a. nello stabilimento sito in Roma - Via Casilina, 125 - anche dalla ditta Laboratories Serono S.A. nello stabilimento sito in Aubonne (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal: 1° marzo 1995.

Provvedimento n. 211/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale: SERIFON - iniettabile, gocce oculari, pomata.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a., con domicilio fiscale in Roma, via Casilina, 125.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «REBIF»;

numeri di codice:
3 flaconi di liofilizzato+3 fiale solvente 3.000.000 UI
codice: 028698088 (in base 10) 0VCTH8 (in base 32);

1 flacone di liofilizzato+1 fiala solvente 3.000.000 UI
codice: 028698076 (in base 10) 0VCTGW (in base 32);

1 siringa da 5 g 100.000 UI
codice: 028698102 (in base 10) 0VCTHQ (in base 32);

3 flaconi di liofilizzato+3 fiale solvente 1.000.000 UI
codice: 028698064 (in base 10) 0VCTGJ (in base 32);

3 flaconi di liofilizzato+3 siringhe di solv.+3 contagocce 600.000 UI
codice:028698090 (in base 10) 0VCTHB (in base 32);

produttore: la preparazione 3 flaconi di liofilizzato+3 fiale di solvente 3.000.000 UI viene ora prodotta, controllata e confezionata, oltre che dalla ditta Serono Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Modugno (Bari) e dalla ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a. nello stabilimento sito in Roma - Via Casilina, 125 - anche dalla ditta Laboratories Serono S.A. nello stabilimento sito in Aubonne (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal: 1° marzo 1995.

Provvedimento n. 229/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale: DEPAKIN - 40 cpr mg 200 - 10 cpr mg 500 e ml 40 soluzione al 20%.

Titolare A.I.C.: Labaz SA - Gentilly - Francia - rappresentata in Italia da Sigma Tau S.p.à. con sede e domicilio fiscale in Roma, v.le Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della società titolare A.I.C. da Labaz A.S. a Lab. Millot Solac (a seguito di fusione con Lab. Choay e Lab. Clin Midy) e successivamente a Lab. Sanofi Pharma S.A. Gentilly - Francia e trasferimento rappresentanza da Sigma Tau S.p.a. a Sanofi Winthrop S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 10428680150.

Decorrenza di efficacia del decreto: 15 settembre 1994 (data concordata nel contratto tra le parti).

Provvedimento n. 230/1994 del 5 agosto 1994

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Brocades Pharma S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (MI) v.le Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: modifica di denominazione sociale da Brocades Pharma S.p.a. a Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Carugate (MI), via Garibaldi, 49 - codice fiscale 04754860155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Provvedimento n. 231/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale:

CONDYLINE - ml 30 soluzione;

DE-NOL - 40 compresse;

PREFERID - g 30 pomata e g 30 lipocrema.

Titolare A I C Brocades Pharma BV - Leiderdorp - Olanda rappresentata da Brocades Pharma S.p a , con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (MI), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155

Modifica apportata

Titolare A I C modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A.I C da Brocades Pharma S.p.a. a Yamanouchi Pharma S p a con sede e domicilio fiscale in Carugate (MI), via Garibaldi, 49 - codice fiscale 04754860155

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato

Provvedimento n 232/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale PENTASA in tutte le sue preparazioni e confezioni

Titolare A I C Ferring A.S - Vanlose - Danimarca, rappresentata da Brocades Pharma S p a con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (MI), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155

Modifica apportata

Titolare A I C. modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A I C. da Brocades Pharma S p.a a Yamanouchi Pharma S p a , con sede e domicilio fiscale in Carugate (MI), via Garibaldi, 49 - codice fiscale 04754860155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato

Provvedimento n 233/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale FOSFALUGEL - 26 bustine gel orale

Titolare A I C . Boehringer Ingelheim France - Paris - Francia, rappresentata da Brocades Pharma S p a , con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (MI), viale Spagna, 45 - codice fiscale 04754860155

Modifica apportata

Titolare A.I C modifica di denominazione sociale della società rappresentante per l'Italia la titolare dell'A I C. da Brocades Pharma S p a a Yamanouchi Pharma S p a con sede e domicilio fiscale in Carugate (MI), via Garibaldi, 49 - codice fiscale·04754860155.

Decorrenza di efficacia del provvedimento· dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

Provvedimento n. 234/1994 del 5 agosto 1994

Specialità medicinale ZIMOX - gocce 10% ml 20, 12 capsule 500 mg, sospes. estemp. 5% ml 100, 12 compr. 1 g

Titolare A I.C. Farmitalia Carlo Erba S.r l , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, n. 24

Modifica apportata· produttore: la specialità medicinale, nelle forme farmaceutiche sopra indicate, è ora prodotta e controllata anche dalla società Magis Farmaceutici S p.a , nello stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali, 34/38

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato

Nota n 800.4/1144 del 5 agosto 1994

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la Baker Pharma S p.a , codice fiscale 04091421000, ha trasferito la sede legale da via Vittorio Veneto, 54/b - Roma a via di Porta Pinciana, 6 - Roma.

Nota n 800 4/1AG 6/1124 del 5 agosto 1994

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ad integrazione del decreto n. 64 del 20 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 luglio 1994, ha precisato che i lotti già prodotti della specialità medicinale avente la denominazione «EUNADES» non possono essere più venduti a partire dal 1° febbraio 1995

94A5457

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca del collegio dei commissari liquidatori di alcune società e nomina di un commissario liquidatore unico presso le società stesse.

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1994, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha revocato il collegio dei commissari liquidatori delle società:

Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S p.a , con sede in Milano;

Unifin - Unione finanziaria S p.a , con sede in Milano,

Sogefin Milano S p.a., con sede in Milano,

Selemedia S p a , con sede in Milano,

Viscontea finanziaria - VIS-FIN S.p.a., con sede in Milano;

C I.I.TUR S p.a , con sede in Genova;

Viscontea commissionaria S p a., con sede in Milano;

Viscontea commerciale S.r l., con sede in Milano;

Residence Nay S a s. di De Filippo Massimo & C , con sede in Genova;

Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S p a , con sede in Genova,

Aster S.r.l., con sede in Genova,

nominato con decreto in data 2 dicembre 1993 e composto dai signori.

dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940;

ing. Paolo Migliuolo, nato a Napoli il 27 settembre 1925.

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937,

e lo ha sostituito nominando commissario liquidatore delle società medesime l'avv Roberto Pincione, nato a Milano il 9 ottobre 1953.

94A5475

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 18 agosto 1994

Dollaro USA	1585,93
ECU	1947,52
Marco tedesco	1026,16
Franco francese	298,61
Lira sterlina	2448,20
Fiorino olandese	913,82
Franco belga	49,712
Peseta spagnola	12,211
Corona danese	257,92
Lira irlandese	2412,04
Dracma greca	6,770
Escudo portoghese	9,980
Dollaro canadese	1150,31
Yen giapponese	15,955
Franco svizzero	1221,36
Scellino austriaco	145,83
Corona norvegese	232,87
Corona svedese	202,14
Marco finlandese	308,91
Dollaro australiano	1172,32

94A5537

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 giugno 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		340.473.836.713		
Gestione di bilancio	Entrate finali	235.471.620.465.938		— 38.219.514 598.698
	Spese finali		273.691.135.064.636	
	Rimborso di prestiti		58.769.083.452.511	
	Accensione di prestiti	141.827.260.954.849		
	TOTALE	377.298.881.420.787	332.460.218.517.147	44.838.662.903.640
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.760.115.060.690.212	1.740.434.209.482.408	19.680.851.207.804
	Crediti di tesoreria *(a)*	718.919.302.113.579	783.547.753.376.249	— 64.628.451.262.670
	TOTALE	**2.479.034.362.803.791**	**2.523.981.962.858.657**	**— 44.947.600.054.869**
	TOTALE COMPLESSIVO	2.856.673.718.061.291	2.856.442.181.375.804	
Fondo di cassa al 30 giugno 1994			**231.536.685.487**	
	TOTALE A PAREGGIO	2.856.673.718.061.291	2.856.673.718.061.291	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 30 giugno 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	340.473.836.713	231.536.685.487	— 108.937.151.226
Crediti di tesoreria	396.064.776.325.921	460.718.636.623.136	64.653.860.297.215
TOTALE	396.405.250.162.634	460.950.173.308.623	64 544.923 145.989
Debiti di tesoreria	940.751.084.212.427	960.490.080.986.293	— 19.738.996.773.866
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.345.834.049.793	— 499.539.907.677.670	44.805.926.372.123

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale.

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 giugno 1994: — 1.779 578

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	209.826.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	23.609.691.949.604 *				
ENTRATE CORRENTI	233.435.691.949.604 *	TITOLO I Spese correnti	244.825.484.399.217	Risparmio pubblico	– 11 389 792 449 613 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	2 035.928.516.334 *	TITOLO II Spese in conto capitale	28.865.650.665.419		
ENTRATE FINALI . . .	235.471.620.465.938	SPESE FINALI . . .	273.691.135.064.636	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 38 219 514 598 698
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	58.769.083.452.511		
ENTRATE FINALI . . .	235 471.620.465.938	SPESE COMPLESSIVE .	332.460.218.517.147	Ricorso al mercato	— 96 988 598 051 209
TITOLO IV – Accensione di prestiti	104.917.819.762.217				
ENTRATE COMPLESSIVE	340.389.440.228.155	SPESE COMPLESSIVE .	332.460.218.517.147	Saldo di esecuzione del bilancio	7 929.221 711-008

* Dati provvisori

94A5455

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa L.			2.757.964.621.817			
II In deposito all'estero »			27.271.508.411.333	30.029.473.033.150		
CREDITI IN ORO L.				10.350.029.862.772		
CASSA »				23.051.216.427		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
- ordinario L.		198.196.715.892				
ammassi »			198.196.715.892			
II - Anticipazioni:						
- in conto corrente L.		1.837.091.429.821				
- a scadenza fissa »		1.789.985.473.125				
di cui al D.M. tesoro 27-9-1974 »		-	3.627.076.902.946			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			- -	3.825.273.618.838		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I - ECU L.			7.607.126.486.417			
II - Altre attività:						
- biglietti e divise L.		4.520.714.378				
- corrispondenti in conto corrente »		1.451.066.528.960				
- depositi vincolati »		224.261.364.985				
- diverse »		11.813.662.105.317	13.493.510.713.640	21.100.637.200.057		
CREDITI IN DOLLARI L.				7.284.960.870.134		
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE »						
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			25.576.517.290.172			
II Conti speciali »			7.109.563.386.494	32.686.080.676.666		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO L.				76.389.205.733.568		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
- di mercato in libera disponibilità L.		157.110.046.269.139				
- ex lege 483/93 in libera disponibilità »		- -				
- ex D.L. 565/93 in libera disponibilità »		2.724.718.000.000				
- per investimento delle riserve statutarie »		4.333.452.230.316				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.393.061.818.053	167.561.278.317.508			
II Titoli di società ed enti:						
- per investimento delle riserve statutarie L.		120.863.387.706				
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		562.757.527.153	683.620.914.859			
III Azioni e partecipazioni:						
- di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	301.256.572					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	193.610.539.792	193.011.796.364				
- di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.121.674.639					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	30.845.425.572				
- di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	537.861.767.898					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	686.298.565.603	1.224.160.333.501	1.448.917.555.437	169.693.816.787.804		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I - Ad uso degli uffici L.			3.446.839.052.062			
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			579.365.119.494	4.026.204.171.556		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				14.137.296.875		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili L.			152.044.227.973			
II - Impianti »			311.779.852.880			
III Monete e collezioni »			944.093.038	464.768.173.891		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
- completati L.		101.067.452.537				
in allestimento »			101.067.452.537			
III - Oneri pluriennali in ammortamento L.			24.813.108.587			
IV - Debitori diversi »			3.132.108.006.029			
V Altre »			3.846.514.756.079	7.104.503.323.232		
RATEI L.				6.122.811.487.844		
RISCONTI »						
SPESE DELL'ESERCIZIO »				9.557.547.957.822		
L.				379.172.501.410.636		
CONTI D'ORDINE						
I - Titoli ed altri valori:						
- a garanzia L.		4.681.799.073.419				
- altri »		2.041.250.010.561.843	2.045.931.809.635.262			
II - Depositari di titoli e valori:						
- interni L.		636.193.075.872				
- esteri »		19.763.058.315.305	20.399.251.391.177			
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			250.987.267.771			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
- titoli L.		68.779.873.957.210				
- corrispondenti interni »		- -				
- corrispondenti esteri »		41.803.259.046.049	110.583.133.003.259			
V - Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
- titoli L.		885.751.745.000				
- valute e lire »		29.896.566.291.821	30.782.318.036.821			
VI - Ordini in corso:						
- acquisti di valute L.		272.678.700.000				
- lire a fronte vendite di valute »		573.382.000.012				
- acquisti di titoli »		4.953.029.890.846				
- lire a fronte vendite di titoli »		215.886.819.302	6.014.977.410.160	2.213.962.476.744.450		
TOTALE . . . L.				2.593.134.978.155.086		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

94A5456

30 giugno 1994 PROVVISORIA

PASSIVO							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L	90 751 256 285 000		
VAGLIA CAMBIARI					»	739 887 767 935		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I Ordini di trasferimento			L	—				
II - Altri			»	5 626 135 961		5 626 135 961		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L	108 697 586 434 917				
II Di altri enti			»	194 650 786 200		108 892 237 221 117		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L.	—				
II - A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita			»	215 628 394				
III Conti vincolati investimenti all'estero			»	—				
IV Societa costituende			»	631 560 891				
V Altri			»	27 471 056 978		28 318 246 263		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L	533 405 752 572		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	211 164 098		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C					»	7 109 563 386 494		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO								
I - Depositi in valuta estera			L	585 978 406 196				
II — Conti dell'estero in lire			»	130 912 053 230				
III Altre			»	—		716 890 459 426		
DEBITI IN ECU					L	17 634 990 732 906		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					»	—		
DISPONIBILITA DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					»	60 308 824 849 124		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	180 005 374 814		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I Di riserva per adeguamento valutazione oro			L	36 617 509 735 873				
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1 200 795 276 401				
III Svalutazione portafoglio			»	234 919 178 078				
IV -- Oscillazione cambi			»	3 170 059 865 788				
V - Adeguamento cambi ex art 104, 1° c, lett *c)* T U I R			»	2 597 719 974 661				
VI Oscillazione titoli			»	7 322 814 246 990				
VII – Copertura perdite eventuali			»	2 803 006 748 480				
VIII Assicurazione danni			»	969 691 685 925				
IX Ricostruzione immobili			»	2 343 801 851 969				
X - Rinnovamento impianti			»	891 250 000 000				
XI - Imposte			»	3 566 659 465 745				
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	5 458 207 900 630				
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1 788 268 838				
XIV Per l'indennita di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1 420 938 068		67 179 645.137 446		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L	855 396 958 852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	128 196 531 302		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	237 315 078 893		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R					»	27 471 760 070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	42 706 006 106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	12 310 476 959		
PARTITE VARIE								
I -- Creditori diversi			L	68 422 847 173				
II Altre			»	5 273 742 316 077		5 342 165 163 250		
RATEI					L	278 763 934 333		
RISCONTI					»	25.064 242 140		
CAPITALE SOCIALE					»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	2 720 554 268.434		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	2 928 748 193.908		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72					»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408					»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413					»	32 766 651 690		
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	9 876 908 756 197		
					L	379 172 501.410 636		
CONTI D'ORDINE								
I Depositanti di titoli ed altri valori			L.	2 045 931 809 635 262				
II Titoli e valori presso terzi			»	20 399 251 391 177				
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	250 987 267 771				
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)								
titoli	L	68 779 873 957 210						
- valute e lire	»	41 803 259 046 049		110 583 133 003 259				
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine).								
titoli	L	885 751 745 000						
corrispondenti interni	»	—						
corrispondenti esteri	»	29 896 566 291 821		30 782 318 036 821				
VI Ordini in corso								
-- lire a fronte acquisti di valute	L	272 678 700 000						
vendite di valute	»	573 382 000 012						
lire a fronte acquisti di titoli	»	4 953 029 890 846						
vendite di titoli	»	215 886 819 302		6 014 977 410 160		2 213 962 476 744 450		
TOTALE . . .					L	2 593 134 978 155 086		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., in Galatone.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 luglio 1994, ha nominato il sig. rag. Calogero Cannarozzo commissario straordinario e i signori dott. Ernesto Campiti, prof. Giorgio Meo e dott. Lorenzo Roselli componenti il comitato di sorveglianza della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., con sede in Galatone (Lecce), in amministrazione straordinaria.

94A5460

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, in Apricena, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 giugno 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare della provincia di Foggia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 27 giugno 1994, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. avv. Giuseppe Bozzi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A5461

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., in Galatone, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 26 luglio 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Leuzzi & Megha S.p.a. (Lecce), con sede in Galatone (Lecce) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Lorenzo Roselli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A5462

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà sottoindicata è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata,alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, il decreto rettorale di trasferimento potrà essere disposto solo dopo aver accertato la effettiva disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Facoltà di ingegneria:

gr. H0300 «Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti».

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5466

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario orientale è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

lingua e letteratura spagnola.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5464

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

storia bizantina.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

epigrafia islamica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facolta interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5465

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300